

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 27 ottobre 2020, n. 1110
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all'accreditamento degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015. Revoca al Patronato Acli dell'accreditamento per la sede di Via Maturi n. 19 Taranto e per la sede della sede di via V. De Bellis n.37 Bari ai sensi della determina dirigenziale n.1458 del 7 agosto 2015.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base dell'istruttoria della Responsabile del procedimento;

- Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
- Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
- Visto l'art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art.18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016;
- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e s.m.i. ;
- Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro";
- Visto il Regolamento Regionale 22 ottobre 2012 n. 28 "Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro della Regione successivamente modificato con Regolamento Regionale 27 dicembre 2012 n. 34 "Modifiche al Regolamento Regionale recante "Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro";
- Visto il D.M. 11 gennaio 2018 "Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2018, n. 91).

Dato atto che:

- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 del Servizio Politiche per il lavoro è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all'accreditamento degli operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le Linee Guida per l'accreditamento degli operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro;
- l'art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l'art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012 prevede l'istituzione, presso la Regione Puglia, dell'Albo regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro;
- con Atto Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l'Albo regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro;

- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento precedentemente individuato nell'Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20 luglio 2015;
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative all'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all'accreditamento degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015;
- con Determina Dirigenziale n.423 del 27 luglio 2018 è stato approvato il procedimento e la modulistica per il rinnovo dell'accreditamento ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012 n. 34.

Considerato che:

- con determina dirigenziale n. 521 del 19/9/2018 è stata disposta l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati del Patronato Acli all'erogazione dei servizi al lavoro - servizi di "Base" e sede di **via V. De Bellis n. 37 - Bari** e sede di **Via Maturi n. 19 - Taranto** entrambe per i servizi di "Base";
- con pec assunta al protocollo n. 65318 del 15/09/20 l'organismo ha comunicato che nella sede di Bari l'Esperto junior in affiancamento al tutor individuale e il Tutor individuale non sono più in organico rispettivamente dal 1 gennaio 2019 e dal 9 settembre 2020;
- con la predetta pec l'organismo ha comunicato che l'esperto junior in affiancamento al tutor della sede di Taranto è andato in quiescenza in data 1 maggio 2019;
- l'art.4, comma 9 del Regolamento, prescrive che ai fini dell'accreditamento deve essere garantita all'interno di ciascuna sede, un'unità organizzativa che contempa la presenza di **quattro figure base obbligatorie ed imprescindibili** ai fini dell'accreditamento;
- così come prescritto al paragrafo X dell'avviso, *"ogni variazione dei requisiti /dati determinanti l'accreditamento, deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre il termine di gg. 15 dall'intervenuta modificazione*. Le eventuali sostituzioni di risorse sono sottoposte all'esame del Nucleo di Valutazione che ne accerta i requisiti e successivamente con Atto Dirigenziale sono autorizzate a erogare i servizi per cui individuate;
- nel caso di mancata comunicazione di variazioni intervenute successivamente alla data del rilascio ed aventi effetto sui requisiti dell'accreditamento, l'Ufficio competente sospende l'accreditamento e stabilisce i tempi entro i quali l'organismo deve ripristinare le condizioni che hanno determinato l'accreditamento. Trascorso tale periodo, qualora l'organismo abbia ottemperato a quanto prescritto dall'Ufficio competente, l'accreditamento viene confermato, in caso contrario, viene emesso il provvedimento di revoca dell'accreditamento (dd. n.1458 del 7 agosto 2015).

Considerato che con la più volte citata nota assunta al protocollo n. 65318 del 15/09/20 l'organismo ha richiesto la sostituzione delle risorse non più in organico e l'autorizzazione all'accreditamento di ulteriori risorse.

Considerato che:

- con riferimento ai requisiti delle risorse umane della **SEDE DI BARI via V. De Bellis n. 37 - Bari** indicate per la realizzazione **SERVIZI DI BASE**, il Nucleo di Valutazione in data 15 settembre 2020 (verbale n. 120/20) ha verificato che le seguenti risorse umane non possedevano i requisiti previsti dall'avviso. In particolare:
 - in merito alla risorsa (*omissis*)(Tutor individuale) il Nucleo ha richiesto un'integrazione poiché dal curriculum non si evince la laurea conseguita;
 - in merito alla risorsa (*omissis*) (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale), la risorsa valutata secondo la fattispecie c) poiché anche se in possesso della laurea triennale non ha conseguito il Master/ Corso di specializzazione richiesto dall'Avviso per la fattispecie b), non risulta acquisita l'esperienza di 5 anni nell'ambito delle funzioni aziendali nell'area delle risorse umane. Inoltre, poiché è stata

allegata la sola comunicazione obbligatoria (COB) il Nucleo ha ritenuto necessaria un'integrazione;

- in riferimento alla richiesta di accreditamento della nuova risorsa (*omissis*) (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale), valutata secondo la fattispecie c) poiché non in possesso della laurea richiesta dalle lettere a) e b) dell'Avviso, non risulta aver acquisito l'esperienza di 5 anni nell'ambito delle funzioni aziendali nell'area delle risorse umane.

-con riferimento ai requisiti delle risorse umane della **SEDE di Via Maturi n. 19 - Taranto** indicate per la realizzazione **SERVIZI DI BASE**, il Nucleo di Valutazione in data 15 settembre 2020 (verbale n. 120/20) ha verificato che le seguenti risorse umane non possedevano i requisiti previsti dall'avviso. In particolare:

- in merito alla risorsa (*omissis*) (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale), quest'ultima valutata secondo la fattispecie c) poiché anche se ha conseguito la laurea triennale non risulta in possesso del Master/Corso di specializzazione richiesto dall'Avviso, non risulta dal curriculum la comprovata esperienza lavorativa di 5 anni nell'ambito di funzioni aziendali nell'area delle risorse umane né quella di 2 anni nei servizi al lavoro. Inoltre, poiché è stata allegata la sola comunicazione obbligatoria (COB)il Nucleo ha ritenuto necessaria un'integrazione;
 - in merito alla richiesta di accreditamento della nuova risorsa umana (*omissis*) (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale), valutata secondo la fattispecie c) poiché non in possesso della laurea richiesta dalle lettere a) e b) dell'Avviso, non risulta il possesso dell'esperienza di 5 anni nell'ambito delle funzioni aziendali nell'area delle risorse umane;
- per quanto rappresentato dal Nucleo di Valutazione nel verbale n. 120/20 del 15 settembre 2020 il Responsabile del procedimento ex art.7 ss L.n. 241/1990 ha notificato comunicazione di cui all'art.10 bis della predetta legge e ha richiesto integrazioni/controdeduzioni con nota del 16 settembre 2020 prot. 65544.

In considerazione di quanto sopra esposto, **rilevato che:**

- la società non ha comunicato nei tempi prescritti la sostituzione delle risorse obbligatorie e imprescindibili per l'accREDITAMENTO per la sede di Taranto e per la sede di Bari comunicate solo con pec n. 65318 del 15/09/20;
- il Nucleo di valutazione in data 15 settembre 2020 ha valutato negativamente la richiesta di sostituzione/integrazione delle risorse non più in organico;
- con determina dirigenziale n. 1003 del 23 settembre è stata sospesa l'autorizzazione concessa al Patronato Acli, per l'erogazione dei Servizi al Lavoro sia per la sede di Taranto Via Maturi 19 sia per la sede di via A. De Bellis n.37 Bari nelle more del riscontro delle controdeduzioni contenute nella comunicazione ex art.10 bis L.241/90 formulata dalla Regione in data 16 settembre 2020 prot. 65544. Tanto al fine di scongiurare il rischio che vengano poste in essere attività in difetto dei presupposti richiesti per l'accREDITAMENTO;

Viste le controdeduzioni/integrazioni inviate nei termini da parte del soggetto istante dall'esame delle quali, tra l'altro, emerge che l'istante non ha trasmesso alcuna controdeduzione in merito alla risorsa (*omissis*) (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale) per la sede di Bari e alla risorsa (*omissis*) (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale);

Visto il verbale n. 124 del 22 ottobre 2020 redatto dal Nucleo di valutazione;

Considerato che dalla lettura del ridetto verbale emerge, con riferimento alla **sede di Bari**, che il Nucleo ha rilevato:

- che per la risorsa (*omissis*) (Tutor individuale) ha conseguito la laurea triennale presso la Facoltà Teologica Pugliese – ISSR Trani ma non è in possesso del corso di specializzazione o master in materia di gestione delle

risorse umane, diritto del lavoro e relazioni industriali e pertanto, è stata valutata secondo la fattispecie c) dell'Avviso. Ebbene dalle integrazioni formulate dal Presidente si rileva la sola esperienza conseguita nei servizi al lavoro ma non l'esperienza di 5 anni nell'ambito delle funzioni aziendali nell'area delle risorse umane. In ragione di tanto la candidatura risulta **non** conforme;

- che la risorsa (*omissis*) (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale) valutata secondo la fattispecie c) dell'Avviso non risulta dalle controdeduzioni fornite il possesso dell'esperienza di 5 anni nell'ambito delle funzioni aziendali nell'area delle risorse umane. Le integrazioni fornite dal Presidente dell'Ente, relative all'esperienza professionale ineriscono esclusivamente all'esperienza in materia di servizi al lavoro e non anche all'esperienza in funzioni aziendali nell'area delle risorse umane e, pertanto, non sono idonee a superare gli accertamenti effettuati dal Nucleo. In ragione di tanto la candidatura risulta **non** conforme;

Considerato che dalla lettura del ridetto verbale emerge, con riferimento alla **sede di Taranto**, che il Nucleo ha rilevato:

- che la risorsa (*omissis*) (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale) valutata secondo la fattispecie c) dell'Avviso non risulta in possesso dell'esperienza di 5 anni nell'ambito delle funzioni aziendali. Le integrazioni fornite dal Presidente dell'Ente relative all'esperienza professionale ineriscono esclusivamente all'esperienza in materia di servizi al lavoro e non anche all'esperienza in funzioni aziendali nell'area delle risorse umane e, pertanto, non sono idonee a superare gli accertamenti effettuati dal Nucleo.

Tanto premesso, **considerato che**:

- con atto dirigenziale n. 1003 del 23 settembre è stata sospesa l'autorizzazione concessa al Patronato Acli, per l'erogazione dei Servizi al Lavoro limitatamente alla sede di Taranto Via Maturi 19 e alla sede di via A. De Bellis n.37 Bari nelle more del riscontro delle controdeduzioni contenute nella comunicazione ex art.10 bis L.241/90 formulata dalla Regione in data 16 settembre 2020 prot. 65544;
- che le predette controdeduzioni non sono state ritenute idonee a superare gli accertamenti effettuati dal Nucleo;

Con il presente provvedimento si revoca l'autorizzazione all'erogazione dei servizi al lavoro al Patronato Acli sedi di Taranto Via Maturi 19 sia per la sede di via A. De Bellis n.37 Bari e per l'effetto la cancellazione dall'albo degli enti accreditati.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.

Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e condiviso;
- di revocare l'autorizzazione concessa al Patronato Acli, per l'erogazione dei Servizi al Lavoro limitatamente alla sede di Taranto Via Maturi 19 e alla sede di via A. De Bellis n.37 Bari e per l'effetto si dispone la cancellazione dall'albo degli enti accreditati;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla data di notificazione dello stesso.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 6 pagine;

- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "*Amministrazione Trasparente*";
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul BURP;
- sarà notificato al diretto interessato.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore